Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. 1447.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della Psichiatria presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ferrara in data 19 febbraio 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psichiatria in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 5.

L'eventuale eccedenza del contributo dell'ente finanziatore rispetto alla somma dovuta dall'Università di Ferrara allo Stato, di cui all'art. 8 della presente convenzione, dovrà essere utilizzata dall'Università stessa per la dotazione della istituenda cattedra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 65. — VILLA

Repertorio n. 106

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Ferrara destinato all'insegnamento di Psichiatria.

L'anno millenovecentosessantaquattro in questo giorno di mercoledì diciannove del mese di febbraio innanzi a me dottor Pasquale Pericone, nato a Napoli il 16 gennaio 1914, direttore amministrativo e funzionario delegato con decreto rettorale 3 novembre 1960 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse della Università degli studi di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'intervento dei testimoni avendo i comparenti d'accordo con me rinunciato alla loro presenza, sono comparsi:

Da una parte

il prof. Gioan Battista Dell'Acqua, nato a Vignola il 13 febbraio 1901, rettore della Università degli studi di Ferrara, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di rappresentante legale della Università stessa ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del giorno 30 gennaio 1964 che previa lettura da me datane alle parti allego al presente atto sub *A*);

Dall'altra parte

il signor dott. ing. Alfredo Carpeggiani, nato a Cento il 28 giugno 1883, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale di Ferrara e debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale del giorno 24 maggio 1963, approvata dalla G.P.A. in seduta del 2 luglio 1963 con deliberazione n. 28518/2/a che previa lettura da me datane alle parti si allega al presente atto sub *B*);

Premesso

che l'Amministrazione provinciale di Ferrara intende istituire un posto di professore di ruolo convenzianto da destinare all'insegnamento di Psichiatria nella Facoltà di medicina e chirurgia, come da delibera del Consiglio provinciale del giorno 24 maggio 1963, approvata dalla G.P.A. in seduta del 2 luglio 1963 allegata al presente atto sub *B*);

che la Facoltà di medicina e chirurgia, con deliberazioni del 1° ottobre 1962 e del 7 maggio 1963, che previa lettura da me datane alle parti, si allegano al presente atto sub *C*) e sub *D*), ha esaminato ed approvato, nei limiti delle proprie competenze, l'istituzione della predetta cattedra convenzionata;

che il Senato accademico, con deliberazione del 25 ottobre 1963, che previa lettura da me datane alle parti, si allega al presente atto sub. *E*), ha esaminato ed approvato, nei limiti delle proprie competenze, l'istituzione della predetta cattedra convenzionata;

che il Consiglio di amministrazione con deliberazione del 30 gennaio 1964, allegata al presente atto sub *A*) ha esaminato ed approvato l'istituzione della predetta cattedra di Psichiatria.

Tutto ciò premesso

fra il prof. Gioan Battista Dell'Acqua, rettore dell'Università degli studi di Ferrara ed il signor dott. ing. Alfredo Carpeggiani, presidente dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Ferrara sarà istituito un posto di ruolo per la cattedra di Psichiatria, in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Ferrara di obbliga di versare annualmente all'Università degli studi di Ferrara, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso la somma di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista attualmente per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.800.000, risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Amministrazione provinciale di Ferrara verserà annualmente all'Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

La predetta convenzione avrà durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Università di Ferrara del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterrà automaticamente prorogata di 20 in 20 anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo della cattedra di Psichiatria si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

L'Amministrazione provinciale di Ferrara si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Ferrara oltre a quanto indicato negli articoli precedenti la ulteriore somma di L. 760.000 (settecentosessantamila) annue, pari al 20 % del contributo di L. 3.800.000, al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

L'Amministrazione provinciale di Ferrara si abbliga altresì di aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Art. 7.

L'Amministrazione provinciale di Ferrara metterà a disposizione dell'Università degli studi di Ferrara, per tutta la durata della convenzione, l'intero attuale padiglione Cesare Lombroso, fornito delle necessarie attrezzature sanitarie, scientifiche e didattiche e di relativo personale di assistenza medica, tecnica ed infermieristica, per il funzionamento dell'Istituto universitario di psichiatria. Le modalità, le condizioni ed i reciproci obblighi attinenti al funzionamento della Clinica psichiatrica saranno disciplinati da una convenzione aggiuntiva secondo le modalità previste dal regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144, per l'esecuzione del regio decreto 10 febbraio 1924, n. 549.

Art. 8.

L'Università degli studi di Ferrara, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di Psichiatria nel loro importo al lordo di ogni ritenuta e l'Università degli studi di Ferrara, verserà altresì annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 6 e per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro, al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro, con modalità da stabilirsi nella convenzione aggiuntiva, ogni eventuale eccedenza risultante tra la somma versata dall'Amministrazione provinciale all'Università e quella versata dall'Università di Ferrara allo Stato, verrà posta a disposizione del titolare della cattedra di Psichiatria per l'acquisto di materiale didattico e scientifico inventariabile.

A richiesta io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto steso in carta libera perchè fatto nell'interesse dell'Università degli studi di Ferrara, consta di fogli tre, facciate sette, e righe due dell'ottava facciata scritti da persona di mia fiducia.

Il rettore: G. B. DELL'ACQUA

Il presidente dell'Amministrazione provinciale: A. CARPEGGIANI

L'ufficiale rogante: P. PERICONE

Esatte L. (esente). — *Il cassiere* (illeggibile).

Registrato a Ferrara il 22 febbraio 1964, n. 2482. Mod. 1. — *Il direttore* (illeggibile).

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1448.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Dialettologia italiana;
Lingue anatoliche;
Lingue ugro-finniche;
Miceneo e minoico;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della critica d'arte;
Teoria e storia della storiografia;

L'insegnamento complementare di « Storia della letteratura latina medioevale » è abrogato e sostituito dall'insegnamento di: « Lingua e letteratura latina medioevale ».

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

Storia della scienza e della tecnica;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di « Lingua e letteratura portoghese ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale);
Allevamento vegetale.

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

Semeiotica medica;
Patologia aviare;
Microbiologia veterinaria e tecnica.

Art. 84, relativo alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, medioevale e moderna, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono insegnamenti obbligatori per tutti e tre i rami la Storia dell'arte medioevale e moderna e l'Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Le discipline a complemento degli esami fondamentali in ciascuna branca possono essere scelte anche fra quelle insegnate in Facoltà diverse da quella di « Lettere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1449**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse al Carmine, con sede in Civita Castellana (Viterbo).

N. 1449. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse al Carmine, con sede in Civita Castellana (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1450**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Maris Stella, in località Ministalla del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 1450. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rossano in data 1° giugno 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 21 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Maris Stella, in località Ministalla del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1451**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Trappola del comune di Grosseto.

N. 1451. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1960, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° marzo 1963 e 1° maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Trappola del comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1452**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Olmini della frazione Ribolla del comune di Roccastrada (Grosseto).

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1960, integrato con due postille ri-

spettivamente del 27 marzo 1962 e 20 giugno 1963 e con due dichiarazioni del 4 marzo 1963 e 1° maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Olmini della frazione Ribolla del comune di Roccastrada (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1453**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Sant'Angelo in Formis del comune di Capua (Caserta).

N. 1453. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Capua in data 1° dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni del 2 dicembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Sant'Angelo in Formis del comune di Capua (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1454**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Annunziata, in Albignasego (Padova).

N. 1454. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 21 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Annunziata, in Albignasego (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1455**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata autonoma ed indipendente di San Bartolomeo, nel rione Gelso di Andria (Bari).

N. 1455. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 8 gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 7 marzo 1964, relativo alla erezione della Vicaria Curata autonoma ed indipendente di San Bartolomeo, nel rione Gelso di Andria (Bari). Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Vicaria stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 86. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2123, concernente l'istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Rieti, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 30 settembre 1964:

all'ultimo rigo delle premesse ove è scritto: «... per l'industria e commercio;» leggasi: «... per l'agricoltura;»;

all'art. 2, primo comma, in luogo di: «... dell'industria e dell'artigianato.» leggasi: «... dell'agricoltura.»;

all'ultimo rigo dell'art. 5 ove è scritto: «... istruzione *tecnica professionale.*» leggasi: «... *istruzione tecnica e professionale.*»;

il secondo comma dell'art. 11 deve intendersi soppresso;

all'art. 11, ultimo comma, ove è detto: «... di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) ...» leggasi: «... di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ...»;

all'art. 13, primo comma, la dizione: «... Istituti tecnici industriali;» è sostituita con: «... Istituti tecnici agrari.»;

all'art. 14, secondo comma, tra i membri del Consiglio di amministrazione, dopo «un rappresentante dell'Amministrazione provinciale» va inserito «un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura»;

all'art. 18, primo comma, in luogo di: «... Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a presidi negli Istituti tecnici industriali ...» leggasi: «... Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici agrari ...»;

al n. 4) dell'art. 22 ove è scritto: «con i proventi dei laboratori e delle officine;» leggasi: «con i proventi delle aziende annesse;»;

all'art. 23, terzo comma, invece di: «... sul cap. 116-*bis* ...» leggasi: «... sul cap. 112-*bis* ...»;

in calce al decreto la firma del Ministro Colombo deve intendersi sostituita da quella del Ministro Rumor.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1964.

Dichiarazione di pubblica utilità del binario di raccordo dello stabilimento industriale «Sondel» di Novate Mezzola con la stazione delle Ferrovie dello Stato di tale località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 6 aprile 1961 con la quale la Società Nazionale di Elettrometallurgia «Sondel» - S.p.A. con sede in Roma ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative ad un costruendo stabilimento per la produzione di ferro-leghe pregiate in comune di Novate-Mezzola (Sondrio) e ad un raccordo ferroviario per collegare lo stabilimento stesso con la linea Colico-Chiavenna delle Ferrovie dello Stato;

Vista la successiva domanda in data 4 febbraio 1964, con la quale la Società medesima ha limitato la richiesta alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere relative al raccordo ferroviario;

Ritenuto che la procedura seguita dall'istante è conforme alla legge e che durante la pubblicazione degli atti sono state presentate opposizioni dalle ditte Ciocca Carolina in Spreafico, Colzada Clito, Colzada Clito per Mae Paggi, Cinque Giuseppe e Giani Maria Luisa Carbonera;

Ritenuto che solo le opposizioni delle ditte Ciocca Carolina in Spreafico, Colzada Clito e Colzada Clito per Mae Paggi riguardano aree interessate dal progettato raccordo;

Viste le controdeduzioni della Società istante;

Considerato che dall'esperita istruttoria è risultato che il raccordo, secondo il dispositivo previsto, è indispensabile per la funzionalità dello stabilimento, che costituisce uno dei complessi industriali più importanti della provincia di Sondrio;

Considerato che l'importanza dello stabilimento e la strumentalità del raccordo, che sono i requisiti necessari e sufficienti a norma di legge perchè il raccordo stesso possa essere dichiarato opera di pubblica utilità, non sono contestate dalle ditte opponenti e d'altra parte è escluso che l'impianto possa essere realizzato senza interessare le proprietà delle ditte medesime, sicchè le opposizioni sono da respingere;

Considerato che appare congruo assegnare per il compimento delle espropriazioni e dei lavori il termine di due anni;

Vista la convenzione stipulata tra la Società istante e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il 15 ottobre 1962 per regolare la concessione d'impianto e di esercizio del raccordo di cui trattasi;

Visto l'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto col Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Respinte le opposizioni presentate da Ciocca Carolina in Spreafico, Colzada Clito e Colzada Clito per Mae Paggi per le considerazioni svolte nelle premesse, è dichiarato opera di pubblica utilità il binario di raccordo dello stabilimento industriale « Sondel » di Novate Mezzola con la stazione delle Ferrovie dello Stato di detta località, secondo il dispositivo allegato alla convenzione del 15 ottobre 1962 citata nelle premesse.

Art. 2.

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di anni due dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il prefetto di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

JERVOLINO — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1964
Registro n. 97 bilancio Trasporti Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n. 307. — PANDOLFI

(175)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

Importazione di tessuti di cotone, greggi e imbianchiti da taluni Paesi sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, numero 308, concernente la tabella « A Import » e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 paragrafo 2 dell'Accordo internazionale di Ginevra, concernente il commercio internazionale dei prodotti cotonieri, cui l'Italia ha aderito in data 28 settembre 1962;

Considerata, in relazione all'attuale difficile situazione produttiva e di mercato, la esigenza di sottoporre in via temporanea ad autorizzazione ministeriale l'importazione da taluni Paesi di tessuti di cotone, altri, lisci, greggi, di altra specie (v.d. 55.09 A IV b 2 aa alfa a' 2' - statistica n. 327) e di tessuti di cotone, altri, lisci, imbianchiti (v.d. 55.09 A IV b 2 aa alfa ex b' - statistica n. 330);

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci sottoelencate originarie da Stati Uniti, Spagna, Repubblica Araba Unita, Hong Kong, Formosa, India e Pakistan, è sottoposta in via temporanea ad autorizzazione ministeriale:

v.d. 55.09 A IV b 2 aa alfa a' 2' - statistica n. 327 - tessuti di cotone, altri, lisci, greggi, di altra specie;

v.d. 55.09 A IV b 2 aa alfa ex b' - statistica n. 330 - tessuti di cotone, altri, lisci, imbianchiti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 gennaio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Laerru (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11549)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Ittireddu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11551)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1965, Mattina Renato, notaio nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta.

(227)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Savorgnano del Torre (Udine), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 dicembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre (Udine), in amministrazione straordinaria, il sig. Emilio Piccini è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 13 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,80	624,81	624,79	624,81	624,82	624,80	624,81	624,81
$ Can.	581,44	581,40	582 —	581,80	580,30	581,90	581,60	581,45	581,50	581,50
Fr. Sv.	144,74	144,73	144,73	144,75	144,75	144,71	144,74	144,75	144,71	144,75
Kr. D.	90,36	90,38	90,395	90,38	90,25	90,37	90,385	90,35	90,37	90,38
Kr. N.	87,35	87,35	87,35	87,35	87,28	87,34	87,35	87,35	87,36	87,37
Kr. Sv.	121,64	121,65	121,60	121,645	121,50	121,63	121,64	121,62	121,64	121,65
Fol.	173,86	173,89	173,90	173,92	173,90	173,86	173,7391	173,85	173,85	173,86
Fr. B.	12,59	12,592	12,5940	12,59375	12,575	12,59	12,5927	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,515	127,52	127,51	127,51	127,5175	127,50	127,49	127,49
Lst.	1743,83	1744,45	1744,40	1744,30	1744 —	1744,04	1744,375	1743,90	1744,05	1744,50
Dm. occ.	157,07	157,11	157,13	157,11	157,05	157,05	157,10625	157,07	157,05	157,12
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,18375	24,15	24,18	24,18625	24,20	24,18	24,19
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,75	21,7525	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 13 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	100,80
Redimibile 3,50 % 1934	95,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	581,70
1 Franco svizzero	144,745
1 Corona danese	90,382
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,642
1 Fiorino olandese	173,915
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1744,337
1 Marco germanico	157,108
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,759

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, n. 34, del 1° dicembre 1963, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 settembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

(11567)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 gennaio 1964, registrato alla Corte di conti il 28 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 30 aprile 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il foglio n. 1738 del 26 maggio 1964, con il quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato il consigliere di cassazione dott. Gennaro Guadagno quale presidente della Commissione esaminatrice predetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Guadagno prof. dott. Gennaro, consigliere di cassazione.

Membri:

Menzani prof. Cesarino, docente in malattie infettive degli animali domestici, direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in Padova;

Giolitti prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica e patologia generale, direttore dell'Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale della Facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Cavrini prof. Carlo, veterinario provinciale capo;

Pellegrini prof. Dario, ispettore generale veterinario.

Segretario:

D'Angelo dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione, di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le lingue estere:

Ferri prof. Alfonso (inglese e tedesco);

Josia prof. Vincenzo (francese e spagnolo).

Art. 3.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) graverà sul capitolo 24 dello stato di previsione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Registro n. 8, *foglio n.* 312.

(11405)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Modifica al decreto 15 ottobre 1964 riguardante la sede della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti vacanti di ufficiale sanitario nei comuni di Alba e Mondovì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 242 in data 15 ottobre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario nei comuni di Alba e Mondovì;

Considerato che l'Istituto d'igiene e microbiologia della Università di Torino, rispetto alla sede di Cuneo, meglio risponde alla necessità per lo svolgimento delle prove d'esame del concorso in questione;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare una parziale modifica al predetto decreto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211;

Decreta:

Il proprio decreto n. 242 in data 15 ottobre 1964 è modificato nel senso che la Commissione avrà la sede a Cuneo per la determinazione dei criteri di massima e la conseguente valutazione dei titoli dei candidati, mentre avrà la sede a Torino presso l'Istituto d'igiene e microbiologia dell'Università per lo svolgimento delle prove d'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, a quello della locale Prefettura ed a quello dei comuni di Alba e Mondovì.

Cuneo, addì 30 dicembre 1964

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(210)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.